



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2012
(OR. en)**

15254/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0292 (NLE)**

PECHE 413

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 ottobre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 608 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 608 final

Bruxelles, 23.10.2012
COM(2012) 608 final

2012/0292 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi

I regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare lo sfruttamento degli stock ittici a livelli compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali. I regolamenti annuali sui TAC e i livelli massimi di sforzo devono conformarsi a tali piani.

Campo di applicazione

Il presente documento riguarda gli stock dell'Atlantico e del Mare del Nord per i quali l'Unione decide autonomamente il livello di sfruttamento. Le possibilità di pesca concordate nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o negoziate nelle consultazioni con la Norvegia e con altri paesi terzi (stock condivisi) saranno stabilite più avanti nel corso dell'anno, quando si disporrà dei risultati dei pertinenti negoziati internazionali.

Situazione degli stock

La Commissione pubblica, da ormai sette anni, una comunicazione destinata ad analizzare la situazione e ad orientare le proposte concernenti le possibilità di pesca. Quest'anno, la comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013 (COM(2012) 278 final, in appresso: "consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca") offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici formulati nel 2011. La comunicazione riferisce che il 65% degli stock ittici delle acque dell'Unione non sono valutati in maniera esaustiva. Essa segnala inoltre alcune tendenze preoccupanti, in particolare un calo della proporzione degli stock che rientrano entro i limiti biologici di sicurezza, ma anche alcune tendenze positive: lo stato degli stock valutati sembra registrare un lento miglioramento. Nell'Atlantico e nelle zone limitrofe, la percentuale di stock sovrasfruttati si è ridotta quasi della metà, passando dal 94% nel 2004 a circa il 47%.

I pareri scientifici dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle delle opzioni di cattura"). In questi casi, i pareri possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vengono denominati "pareri MSY".

All'inizio del luglio 2012, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha fornito i propri pareri annuali sulla maggior parte degli stock

ittici oggetto della presente proposta. Questi pareri sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel corso della sessione plenaria estiva svoltasi dal 9 al 13 luglio. Le prospettive emerse da questi pareri sono interessanti, poiché mostrano i considerevoli progressi realizzati nella conoscenza degli stock e nella capacità degli organismi scientifici di valutarli. Nel caso degli 83 stock oggetto della presente proposta, il miglioramento della base di conoscenze utilizzata per la gestione può essere sintetizzato osservando che su 55 stock per i quali l'anno scorso, a causa dell'insufficienza di dati, erano stati formulati solo pareri qualitativi, 8 sono ormai oggetto di pareri MSY. Sempre tra questi stock, altri 24 sono ora oggetto di pareri quantitativi fondati sui dati disponibili, nonché su indicatori e tendenze. L'incidenza delle situazioni per cui esistono dati insufficienti risulta dunque, quest'anno, molto ridotta. Ciò si deve in parte agli sforzi compiuti per rimediare alla carenza di dati, anche da parte dei gruppi d'interesse, e in parte agli sforzi degli stessi esperti scientifici per mettere a punto metodi che sfruttino al meglio i dati disponibili.

Anche il numero di stock oggetto di parere MSY è aumentato in misura rilevante nella presente proposta. Essi sono attualmente 20, ossia un quarto di tutti gli stock oggetto della proposta e dunque quasi il doppio rispetto a quelli dell'anno scorso (12 stock). Si tratta di un passo avanti considerevole nella disponibilità di pareri scientifici volti a sostenere l'obiettivo di garantire un utilizzo ottimale delle risorse di pesca nelle acque dell'UE quest'anno, poiché questo gruppo di stock include quelli con il più alto valore economico, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

Le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013 (COM(2012) 278 final).

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

- a) Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i Consigli consultivi regionali – CCR) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013.

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

Nell'ambito del processo di anticipazione la Commissione ha elaborato due documenti di consultazione sui seguenti aspetti specifici attinenti alla presente proposta:

- spigola: la possibilità di istituire un nuovo TAC per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), tenuto conto del crescente sfruttamento di questa specie a partire dall'inizio degli anni '90 e delle incertezze riguardo alla sua abbondanza in determinate zone;
- relazioni relative al pesce piatto: i pareri scientifici indicano l'opportunità di adottare misure di gestione separate per i tre TAC combinati applicabili al pesce piatto del Mare del Nord (limanda e passera pianuzza, sogliola limanda e passera lingua di cane, rombo chiodato e rombo liscio).

Tali documenti anticipatori sono stati trasmessi agli Stati membri affinché potessero formulare eventuali osservazioni. Nel settembre 2012 la Commissione ha inoltre organizzato un incontro per i gruppi di interesse nell'ambito del quale sono stati presentati e discussi gli esiti dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.

b) Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Il processo di anticipazione è incentrato sugli aspetti tecnici, mentre la risposta alla consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca sopra menzionata rispecchia i pareri degli Stati membri e dei gruppi di interesse sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo allo stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate.

Stati membri

Pur rallegrandosi di alcuni aspetti positivi emersi dalla consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno sottolineato che l'obiettivo dell'MSY deve essere raggiunto in modo graduale (la scadenza del 2015 andrebbe rispettata nella misura del possibile, ma non necessariamente per tutti gli stock) e che, laddove per un determinato stock esista un piano di gestione pluriennale, quest'ultimo va effettivamente rispettato. Con riguardo agli stock per i quali i pareri sono limitati o inesistenti, gli Stati membri propendono per un approccio caso per caso o per un riporto da un anno all'altro dei livelli dei TAC.

CCR per le acque sud-occidentali

Il CCR per le acque sud-occidentali ha accolto favorevolmente i lavori scientifici che hanno condotto alla formulazione del parere quantitativo per gli stock in relazione ai quali non si disponeva di stime della popolazione – i cosiddetti stock con dati limitati. Esso continua a incoraggiare il sostegno allo sviluppo di piani di gestione pluriennali e ha chiesto la partecipazione delle parti interessate in tutte le fasi del processo. Ha inoltre deplorato la mancanza di precisione con riguardo al metodo da utilizzare nella fissazione delle possibilità di pesca per gli stock con dati limitati o per quelli per i quali non si dispone di un parere scientifico. Esso ha infine sottolineato l'importanza di tener conto degli aspetti socioeconomici nel fissare le possibilità di pesca per il 2013 e ha dichiarato che, pur sostenendo l'obiettivo di raggiungere l'MSY entro il 2015, ritiene che la sua realizzazione dovrebbe essere rimandata, ove possibile, per ridurre al minimo gli impatti socioeconomici negativi.

CCR per le acque nord-occidentali

Il CCR per le acque nord-occidentali si rallegra che la consultazione della Commissione riconosca un generale miglioramento degli stock per i quali esiste un valido parere scientifico. Esso deplora

tuttavia l'assenza di un'analisi socioeconomica più approfondita. Con riguardo ai pareri scientifici, il CCR per le acque nord-occidentali auspica chiarimenti circa l'applicazione dei margini precauzionali del CIEM agli stock con dati limitati o agli stock per i quali non si dispone di un parere scientifico; si preoccupa infatti di come questo metodo possa incidere sui livelli di TAC proposti dalla Commissione per il 2013. Il CCR per le acque nord-occidentali esprime preoccupazione circa la transizione verso una mortalità per pesca compatibile con i livelli MSY e circa le modalità pratiche di questo passaggio. A suo parere, il miglior modo di procedere consiste nel privilegiare le misure tecniche e la selettività piuttosto che ricorrere a riduzioni dello sforzo e dei contingenti. Con riguardo ai piani di gestione pluriennali, il CCR per le acque nord-occidentali ricorda di avere assistito il CIEM nell'elaborazione di piani per l'eglefino nelle acque ad ovest della Scozia e che sta ora lavorando all'elaborazione del concetto di pesca multispecifica per le specie demersali sia nelle acque ad ovest della Scozia che in parte del Mar Celtico e del Mare d'Irlanda.

CCR per gli stock pelagici

Il CCR per gli stock pelagici non ha risposto direttamente alla consultazione della Commissione ma ha invece presentato, nel corso del 2012, contributi specifici su come intenderebbe trattare i vari stock di sua competenza, ossia il pesce tamburo, l'aringa, il sugarello meridionale e il melù. Un punto fondamentale è che esso è disposto a proporre piani di gestione per questi stock, in stretta collaborazione con il CIEM e con lo CSTEP.

CCR per il Mare del Nord

Il CCR per il Mare del Nord ha accolto in generale il documento di consultazione della Commissione come un miglioramento rispetto agli anni precedenti, apprezzando in particolare lo sforzo della Commissione di istituire un nuovo approccio per la fissazione dei TAC nei casi in cui non si dispone di un parere quantitativo completo e i dati sono limitati. Malgrado questi aspetti positivi, il CCR per il Mare del Nord ritiene altresì che il tono e la formulazione di alcune parti del testo siano troppo pessimisti. La Commissione ha esaminato tutti i suddetti pareri e, nella misura in cui risultavano compatibili con la natura di un regolamento del Consiglio sulle possibilità di pesca, ha cercato di integrarli nella proposta.

Ricorso al parere di esperti

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, la Commissione ha consultato due grandi organizzazioni specializzate: il CIEM, un organismo scientifico internazionale indipendente, e lo CSTEP. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai suoi esperti e utilizzato conformemente al memorandum d'intesa convenuto con la Commissione. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione.

a) Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

L'obiettivo ultimo dell'Unione è di portare gli stock a livelli che consentano di realizzare lo sfruttamento massimo sostenibile (MSY). Si tratta di vedere in che modo questo obiettivo possa essere raggiunto al massimo entro il 2015, conformemente all'impegno assunto dall'Unione al momento di sottoscrivere le conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002 e il relativo piano di attuazione. Occorre anzitutto chiedersi se questo obiettivo sia effettivamente realizzabile. Se le necessarie informazioni sugli stock figurano nei pareri scientifici, la risposta a questa domanda è affermativa. Come è già stato osservato, il numero di stock per i quali tali informazioni sono effettivamente disponibili è raddoppiato rispetto allo scorso anno, ponendo in tal modo le basi per la realizzazione dell'impegno assunto a Johannesburg con riguardo a un buon quarto degli stock oggetto della presente proposta. Tali stock comprendono

quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY richiederà in alcuni casi una riduzione del tasso di mortalità per pesca o delle catture. Spetta tuttavia ai responsabili della gestione decidere a quale ritmo o con quale progressività devono essere realizzate tali riduzioni. In tale contesto sono state identificate due opzioni di base: a) conseguire quanto prima possibile (cioè nel 2013) tassi di mortalità per pesca inferiori al livello dell'MSY, oppure b) conseguire questi tassi nel 2015 (cioè con una riduzione progressiva nell'arco dei prossimi tre anni). Il CIEM designa questi due scenari rispettivamente come parere per un "quadro MSY" e parere per una "transizione MSY". Il parere relativo a ciascuno scenario indica opzioni di cattura pertinenti, nonché valori intermedi. Tuttavia, per ogni stock, il CIEM segnala una preferenza per l'uno o l'altro scenario.

In tale contesto, la presente proposta si avvale dei pareri MSY, ove disponibili, proponendo TAC compatibili con riduzioni della mortalità per pesca che consentano di conseguire l'obiettivo MSY nel 2013. Questo approccio è coerente con la consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca.

Per gli stock oggetto di parere qualitativo, le raccomandazioni formulate riguardano la riduzione, la stabilizzazione o l'aumento delle catture. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture, conformemente al principio precauzionale. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti.

Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.

Per 12 stock (in particolare, stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Per 9 stock il parere è utilizzato per l'attuazione dei piani di gestione vigenti o delle regole concordate in materia di controllo delle catture.

Per quanto riguarda le tendenze osservate nell'evoluzione degli stock vale la pena segnalare i casi seguenti:

- lo **stock di scampo delle acque ad ovest della Scozia** raggiunge per molte delle sue unità funzionali il livello dell'MSY; il TAC complessivo può dunque essere aumentato del 18%;
- **passera di mare nella Manica**: lo stock della Manica orientale si situa al livello dell'MSY e il relativo TAC, combinato con quello per la Manica occidentale, può essere aumentato del 18%;
- lo **stock di merluzzo bianco nel Mar Celtico** si situa al livello dell'MSY e le possibilità di pesca possono stabilizzarsi agli elevati livelli attuali, raggiunti a seguito del sostanziale aumento dell'anno scorso;
- lo **stock di sogliola del Mar Celtico** si situa a un livello corrispondente all'MSY e le relative possibilità di pesca possono essere aumentate del 4%;
- lo **stock di sogliola della Manica occidentale** si situa a un livello corrispondente all'MSY e, nell'ambito del suo piano di gestione, le possibilità di pesca possono essere aumentate del 15%.

Per altri stock si ravvisano invece tendenze meno positive:

- **merluzzo bianco e merlano nelle acque ad ovest della Scozia:** questi stock registrano tassi estremamente elevati di rigetti di catture accessorie effettuate nell'ambito di altri tipi di pesca e hanno avuto evidenti difficoltà di recupero. Nel corso dell'anno sono stati effettuati sforzi considerevoli da parte del settore e degli Stati membri interessati per garantire un uso selettivo degli attrezzi in queste attività di pesca ed è importante che tali sforzi siano proseguiti e intensificati per salvare gli stock in questione da un completo tracollo commerciale;
- per gli **stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda e nel Kattegat** si continua a non disporre di dati sufficienti e tali stock sono oggetto di riduzioni obbligatorie dei TAC del 25% imposte dal loro piano di gestione. Nessuno degli indicatori possibili utilizzati dagli organismi scientifici indica un miglioramento rilevante del loro stato malgrado le successive riduzioni applicate negli ultimi quattro anni;
- lo **stock di eglefino del Mar Celtico** è attualmente oggetto di un parere MSY, che risulta positivo. Tuttavia, per raggiungere l'MSY occorre ridurre il limite di cattura, che l'anno scorso era stato fissato a un livello troppo elevato. A tal fine occorre applicare una riduzione del 55%; in parallelo la Commissione, seguendo le indicazioni delle parti interessate, sta predisponendo misure in materia di selettività;
- lo **stock di sogliola del Golfo di Guascogna** si trova in una situazione analoga a quella dell'eglefino del Mar Celtico: affinché lo stock raggiunga l'MSY nel corso di quest'anno occorre ridurre le possibilità di pesca. Si propone una riduzione del 29% del TAC;
- lo **stock di sogliola del Mare d'Irlanda** risulta estremamente depauperato e il parere raccomanda di sospendere la pesca diretta di questa specie e di ridurre al massimo le catture accessorie. Il parere MSY relativo a questa risorsa prevede una riduzione dell'80% del TAC, che dovrebbe essere portato a sole 60 tonnellate. Tale riduzione riguarderebbe esclusivamente le catture accessorie.

Lo CSTEP conferma, e in alcuni casi sviluppa, il parere formulato dal CIEM.

b) Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG MARE. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

Valutazione d'impatto

Il regolamento sulle possibilità di pesca non costituisce uno strumento che consente al Consiglio di adottare autonomamente complessi pacchetti di misure e deve quindi limitarsi al campo di applicazione stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. Esso si adatta quindi efficacemente a un approccio gestionale orientato ai risultati. Le possibilità di pesca annuali miglioreranno se la politica, nel suo insieme, funzionerà in modo più efficace: ciò include, in particolare, le misure tecniche, la gestione della flotta, il sostegno strutturale, il controllo e l'attuazione delle norme, la regolamentazione dei mercati e l'integrazione degli strumenti di gestione in una politica marittima globale. Permane tuttavia la necessità di uno strumento che consenta di operare gli adeguamenti necessari a preservare la base di risorse per il settore europeo della pesca e della trasformazione e ad evitare o correggere gli impatti negativi prodotti sull'ambiente marino da un'eccessiva mortalità per pesca.

L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui il nasello, il merluzzo bianco e il pesce piatto. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a presentare la propria proposta sui TAC nel rispetto dei piani pluriennali. Pertanto numerosi TAC importanti contenuti nella proposta derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basati.

Anche per gli stock per i quali non esistono piani pluriennali la proposta cerca di evitare approcci a breve termine e di privilegiare soluzioni di più ampio respiro improntate al criterio di sostenibilità. In molti casi questo comporta una riduzione più graduale delle possibilità di pesca.

La strategia per il conseguimento dell'MSY posta alla base dell'approccio di gestione a lungo termine della Commissione è stata oggetto di un'analisi particolareggiata e di una valutazione di impatto nell'ambito della riforma della PCP, un processo sfociato il 13 luglio 2011 nella presentazione di un pacchetto di proposte. L'auspicabilità di conseguire a medio termine una gestione degli stock compatibile con l'MSY è stata specifico oggetto di analisi in questo contesto. La relazione sulla valutazione di impatto (SEC(2011) 891) riconosce in questo obiettivo la condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L'analisi mostra che il conseguimento dell'MSY entro la scadenza fissata comporta a breve termine costi economici e sociali che saranno tuttavia chiaramente compensati a medio termine. Rivela inoltre che è assolutamente indispensabile agire con urgenza per migliorare la base di conoscenze se si vuole garantire il successo della PCP. Questo vale sia per i dati utilizzati per elaborare pareri scientifici sullo stato degli stock che per quelli necessari per valutare gli aspetti socioeconomici dell'attività e per incidere su di essi. Sulla scorta di questa analisi, la presente proposta intende già progredire nella giusta direzione con approcci complementari e coerenti. In primo luogo, essa persegue con determinazione l'obiettivo dell'MSY in tutti i casi in cui si dispone della necessaria base scientifica, facendo il miglior uso possibile dei pareri scientifici. In secondo luogo, per gli stock per i quali la mancanza di una completa valutazione non consente di attuare una gestione basata sull'MSY, la proposta segue un approccio basato su considerazioni di tipo precauzionale e sulle indicazioni contenute nei pareri scientifici. Per ridurre la necessità di ricorrere a misure precauzionali occorre sostanzialmente ridurre la componente di incertezza dei pareri scientifici. Negli ultimi 12 mesi sono stati compiuti considerevoli progressi al riguardo, ma molto resta ancora da fare. Le amministrazioni nazionali e le parti interessate devono rinnovare i propri sforzi per raccogliere e fornire agli esperti i dati necessari.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Sintesi della proposta

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alle attività di pesca dell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo della PCP volto a garantire attività alieutiche sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Applicazione

Le disposizioni nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2013, ad eccezione di talune disposizioni recanti limitazioni dello sforzo di pesca, che sono applicabili fino al 31 gennaio 2014.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna le possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono liberi di ripartirle come credono tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2013 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

Spiegazione dettagliata della proposta

La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Per un certo numero di stock, quali ad esempio il nasello, la sogliola, la passera di mare e lo scampo, le possibilità di pesca sono state determinate sulla base delle norme stabilite nei piani pluriennali pertinenti. Per gli stock in relazione ai quali sono stati proposti nuovi piani pluriennali

(lo stock occidentale di sugarello), nonché per quelli in relazione ai quali il settore ha proposto una strategia di gestione a lungo termine giudicata efficace e conforme con il principio precauzionale dagli organi scientifici consultivi (aringa nel Mar Celtico), la proposta segue le norme ivi stabilite.

Per quanto riguarda gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, il parere ravvisa un elemento di incertezza con riguardo alla mortalità, ma le dimensioni dello stock appaiono sensibilmente ridotte. Il piano di gestione applicabile agli stock di merluzzo bianco¹ prevede in questi casi una riduzione del TAC del 25%. Le stesse disposizioni si applicano al merluzzo bianco del Mare d'Irlanda, per cui anche in questo caso è proposta una riduzione del 25%. Con riguardo al merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia, gli organismi scientifici si sono sforzati di esaminare i dati disponibili per ottenere una stima della mortalità per pesca attualmente inflitta a tale stock. Il parere indica un livello estremamente elevato di rigetti di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia, benché la loro quantificazione resti un compito arduo. Mentre si intensificano gli sforzi volti a verificare i dati in questione, occorre chiaramente mantenere le misure attualmente in vigore, ossia un TAC zero unito a una limitata possibilità di sbarco per le catture accessorie inevitabili. Parallelamente, la Commissione continua ad operare con lo Stato membro interessato per introdurre attrezzi più selettivi in questo tipo di pesca.

Le possibilità di pesca fissate nel presente regolamento in termini di sforzo riguardano gli stock di merluzzo bianco, la sogliola nella Manica occidentale, il nasello meridionale e lo scampo e sono disciplinate dai piani di gestione relativi a ciascuno stock. Nel caso del nasello meridionale, dello scampo e della sogliola nella Manica occidentale, il sistema di gestione basato sui giorni in mare per tipo di nave avente un'attività comprovata di pesca continuerà ad applicarsi nel 2013; tuttavia il regolamento proposto consentirà agli Stati membri di applicare un regime basato sui chilowatt-giorni, al fine di utilizzare in modo più efficiente le possibilità di pesca e di incoraggiare il ricorso a pratiche di conservazione in accordo con il settore.

Il presente regolamento prevede infine, per la terza volta nell'ambito dell'esercizio annuale di fissazione delle possibilità di pesca, che siano gli stessi Stati membri ad adottare determinati TAC, fermo restando l'obbligo di conformarsi agli obiettivi della PCP.

¹ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ("Piano per il merluzzo bianco").

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per stock ittico o per gruppo di stock ittici, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o gruppo di stock ittici e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (5) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di nasello meridionale, scampo, sogliola nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda devono essere fissati conformemente alle norme stabilite rispettivamente nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica¹; regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale²; regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock³; regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock⁴ (“Piano per il merluzzo bianco”). Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio del 21 aprile 2004⁵) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio del 23 febbraio 2006⁶), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.
- (6) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.
- (7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁷, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Se un totale ammissibile di catture (TAC) relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (9) Con riguardo a taluni TAC, gli Stati membri devono essere autorizzati ad attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a

¹ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

² GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

³ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

⁴ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁵ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

⁶ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

⁷ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata deve dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali devono pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "il sistema CCTV"). Ciò consente una registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto attualmente un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. Il ricorso a tali sistemi deve essere fatto nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.

- (10) Per garantire che queste prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante, e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. Occorre inoltre impedire i trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove di pesca pienamente documentata e quelle che non vi partecipano.
- (11) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008².
- (12) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie devono pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (13) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione.
- (14) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca³, e in particolare agli articoli 33 e 34

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne l'autorizzazione di un singolo Stato membro a gestire lo sforzo di pesca attribuitogli sulla base di un sistema kilowatt-giorni, la concessione di giorni in mare supplementari per la cessazione definitiva delle attività di pesca o per l'applicazione di un programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché la definizione del formato dei fogli elettronici da utilizzare per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra navi battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.
- (16) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che devono applicarsi dal 1° febbraio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi dell'UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) limiti di cattura per il 2013;
 - b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Articolo 2
Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi dell'UE.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “nave dell'UE”, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) “acque UE”, le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
- c) “totale ammissibile di catture” (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) “contingente”, la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- e) “acque internazionali”, le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- f) “apertura di maglia”, l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008¹;
- g) “registro della flotta peschereccia dell'UE”, il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- h) “giornale di pesca”, il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- i) “valutazioni analitiche”, una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- (a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009¹;

¹ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

- b) “Skagerrak”, la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) “Kattegat”, la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) “unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII”, la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
53° 30' N 11° 00' O,
51° 30' N 11° 00' O,
51° 30' N 13° 00' O,
51° 00' N 13° 00' O,
51° 00' N 15° 00' O,
53° 30' N 15° 00' O;
- e) “Golfo di Cadice”, la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23'48”O;
- f) zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009².

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

I TAC per le navi dell’UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.

¹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

² Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2013, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) i TAC adottati;
 - b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
 - c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7
*Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano
a prove su attività di pesca pienamente documentate*

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare che può essere concesso da uno Stato membro per un determinato stock alle navi battenti la sua bandiera non può eccedere il limite complessivo fissato all'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
3. Il quantitativo supplementare assegnato a una nave è conforme ai seguenti requisiti:
 - a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "il sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
 - b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

- (1) il 75% dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;
 - (2) il 30% del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;
 - c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato II del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell'ambito del presente articolo;
 - d) non appena la nave abbia utilizzato la totalità del quantitativo individuale attribuitole per un qualsiasi stock, essa cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
 - e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, non sono autorizzati trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e le navi che non partecipano a tali prove.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto 1), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
- a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10%;
 - b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;
 - c) non sia superato il limite complessivo del 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.
5. Ogniqualevolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implicino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
6. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.
7. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
 - b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;

- c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
 - d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
 - e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti.
8. La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto 1). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta idonee misure per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

Articolo 8
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.

Articolo 9
Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

- a) all'allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb;
- b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008¹;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11
Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2013: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola e spinarolo.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O

¹ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12
Divieti

1. Alle navi dell'UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
 - b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B;
 - c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
 - d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
 - g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura, istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi dell'UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

- Parte A: Disposizioni generali
- Parte B: Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE), acque della Guiana francese

ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIa e VIIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb

ALLEGATO IIB: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI

Nelle tabelle riportate nella parte B del presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes spp.</i>	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx spp.</i>	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	CGE	Granchi rossi di fondale
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis spp.</i>	PAI	Granchi
<i>Penaeus spp.</i>	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>

Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Granchi rossi di fondale	CGE	<i>Chaceon</i> spp.
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.

Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus spp.</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes spp.</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Sagrì nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes spp.</i>

Sogliole	SOO	<i>Solea spp.</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

PARTE B
KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII
E XIV, COPACE (ACQUE UE), ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	22	TAC precauzionale.	
Francia	7		
Paesi Bassi	18		
Regno Unito	37		
Unione	84		
TAC	84		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	843	TAC precauzionale.	
Germania	9		
Francia	6		
Irlanda	6		
Paesi Bassi	40		
Svezia	33		
Regno Unito	15		
Unione	952		
TAC	952		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	289	TAC precauzionale.	
Francia	6		
Irlanda	268		
Paesi Bassi	3 023		
Regno Unito	212		
Unione	3 798		
TAC	3 798		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)
Danimarca	15	TAC precauzionale.	
Svezia	7		
Germania	7		
Unione	29		
TAC	29		

Specie:	Pesce tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Irlanda	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VlaS ⁽¹⁾ , VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Regno Unito	Da fissare	(2)	TAC precauzionale.
Unione	Da fissare	(3)	
TAC	Da fissare	(3)	
(1)	Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.		
(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.		
(3)	Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	1 300		TAC analitico.
Regno Unito	3 693		
Unione	4 933		
TAC	4 933		
(1)	Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:		
	<ul style="list-style-type: none"> – a nord da 52° 30' latitudine nord, – a sud da 52° 00' latitudine nord, – a ovest dalla costa dell'Irlanda, – a est dalla costa del Regno Unito. 		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	392	TAC precauzionale.	
Regno Unito	392		
Unione	784		
TAC	784		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	191	TAC analitico.	
Francia	1 062		
Irlanda	14 864		
Paesi Bassi	1 062		
Regno Unito	21		
Unione	17 200		

TAC 17 200

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (ANE/9/3411)
Spagna	3 998	TAC precauzionale.	
Portogallo	4 362		
Unione	8 360		
TAC	8 360		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	62	(1)	TAC analitico.
Germania	1	(1)	
Svezia	37	(1)	
Unione	100	(1)	
TAC	100	(1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale.	
Germania	2		
Francia	20		
Irlanda	8		
Regno Unito	32		
Unione	62		
TAC	62		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	0	TAC analitico.	
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0	⁽¹⁾	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5% delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	4	TAC analitico.	
Francia	10		
Irlanda	188		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	82		
Unione	285		
TAC	285		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (COD/7XAD34)
Belgio	456	TAC analitico.	
Francia	7 459	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	1 479		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	804		
Unione	10 200		
TAC	10 200		

Specie:	Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona:	Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (POR/3-1234)
Danimarca	<i>pm</i>	(1)	TAC precauzionale.
Francia	<i>pm</i>	(1)	
Germania	<i>pm</i>	(1)	
Irlanda	<i>pm</i>	(1)	
Spagna	<i>pm</i>	(1)	
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)	
Unione	<i>pm</i>	(1)	
TAC	<i>pm</i>	(1)	

(1) Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8		TAC analitico.
Danimarca	7		
Germania	7		
Francia	46		
Paesi Bassi	36		
Regno Unito	2 716		
Unione	2 820		
TAC	2 820		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	232	TAC analitico.	
Francia	904		
Irlanda	264		
Regno Unito	640		
Unione	2 040		
TAC	2 040		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	376 ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
Spagna	4 172 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	5 064 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 302 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 994 ⁽¹⁾		
Unione	13 908		
TAC	13 908		

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	760	TAC analitico.	
Francia	613	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	1 373	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 373		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (LEZ/8C3411)
Spagna	822	TAC analitico.	
Francia	41		
Portogallo	27		
Unione	890		
TAC	890		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	149	TAC precauzionale.	
Germania	170		
Spagna	159		
Francia	1 833		
Irlanda	415		
Paesi Bassi	144		
Regno Unito	1 276		
Unione	4 146		
TAC	4 146		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio	2 268 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale.	
Germania	253 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Spagna	901 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	14 553 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	1 860 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	294 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	4 413 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	24 542 ⁽¹⁾		
TAC	24 542 ⁽¹⁾		

(1) Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle zone VIIa, VIIb, VIId e VIIe (ANF/*8ABDE).

(2) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 002	TAC precauzionale.	
Francia	5 574		
Unione	6 576		
TAC	6 576		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (ANF/8C3411)
Spagna	1 708	TAC analitico.	
Francia	2		
Portogallo	340		
Unione	2 050		
TAC	2 050		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	7	TAC analitico.	
Germania	8		
Francia	342		
Irlanda	244		
Regno Unito	2 499		
Unione	3 100		
TAC	3 100		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (HAD/7X7A34)
Belgio	83 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	5 000 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	1 667 ⁽¹⁾		
Regno Unito	750 ⁽¹⁾		
Unione	7 500 ⁽¹⁾		
TAC	7 500		

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	16	TAC precauzionale.	
Francia	72		
Irlanda	433		
Regno Unito	480		
Unione	1 001		
TAC	1 001		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	2	TAC precauzionale.	
Francia	30		
Irlanda	73		
Regno Unito	141		
Unione	246		
TAC	246		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0	TAC precauzionale.	
Francia	5		
Irlanda	28		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	38		
Unione	71		
TAC	71		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	239	TAC analitico.	
Francia	14 700	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	6 812		
Paesi Bassi	120		
Regno Unito	2 629		
Unione	24 500		
TAC	24 500		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 016	TAC precauzionale.	
Francia	1 524		
Unione	2 540		
TAC	2 540		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (WHG/9/3411)
Portogallo	Da fissare ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
Unione	Da fissare ⁽²⁾		
TAC	Da fissare ⁽²⁾		
(1) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.			
(2) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.			

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
Danimarca	1 033	TAC analitico.	
Svezia	88		
Unione	1 121		
TAC	1 121 ⁽¹⁾		
(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 37 200 t per lo stock settentrionale di nasello.			

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	19	TAC analitico.	
Danimarca	755		
Germania	87		
Francia	167		
Paesi Bassi	43		
Regno Unito	235		
Unione	1 306		
TAC	1 306 (1)		

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 37 200 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
---------	-----------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgio	192	(1)(3)	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Spagna	6 149	(3)	
Francia	9 495	(1) (3)	
Irlanda	1 151	(3)	
Paesi Bassi	124	(1) (3)	
Regno Unito	3 749	(1) (3)	
Unione	20 860		

TAC 20 860 (2)

- (1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
- (2) Nei limiti di un TAC complessivo di 37 200 t per lo stock settentrionale di nasello.
- (3) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe
(HKE/*8ABDE)

Belgio	25
Spagna	992
Francia	992
Irlanda	124
Paesi Bassi	12
Regno Unito	558
Unione	2703

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
---------	-----------------------------------------	-------	---------------------------------------------

Belgio	6 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Spagna	4 281	
Francia	9 614	
Paesi Bassi	12 ⁽¹⁾	
Unione	13 913	

TAC 13 913 ⁽²⁾

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 37 200 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque UE e
acque internazionali delle
zone Vb e acque
internazionali delle zone
XII e XIV
(HKE/*57-14)

Belgio	1
Spagna	1 240
Francia	2 232
Paesi Bassi	4
Unione	3477

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (HKE/8C3411)
Spagna	9 051	TAC analitico.	
Francia	869		
Portogallo	4 224		
Unione	14 144		
TAC	14 144		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	2 ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
Spagna	622 ⁽¹⁾		
Francia	15 ⁽¹⁾		
Lituania	6 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Altri	2 ⁽¹⁾		
Unione	652 ⁽¹⁾		
TAC	652 ⁽¹⁾		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque UE della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd.			

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	908	TAC analitico.	
Danimarca	908		
Germania	13		
Francia	27		
Paesi Bassi	467		
Regno Unito	15 027		
Unione	17 350		
TAC	17 350		

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	34	TAC analitico.
Francia	135	
Irlanda	225	
Regno Unito	16 256	
Unione	16 650	
TAC	16 650	

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII (NEP/07.)
Spagna	1 115 ⁽¹⁾	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Francia	4 517 ⁽¹⁾	
Irlanda	6 851 ⁽¹⁾	
Regno Unito	6 093 ⁽¹⁾	
Unione	18 576 ⁽¹⁾	
TAC	18 576 ⁽¹⁾	

(1) Condizioni speciali: di cui le catture effettuate nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII non possono superare i seguenti contingenti (NEP/*07U16):

Spagna	418
Francia	262
Irlanda	503
Regno Unito	203
Unione	1 386

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId (NEP/8ABDE.)
Spagna	192	TAC analitico.
Francia	3 008	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	3 200	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	3 200	

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	71	TAC analitico.
Francia	3	
Unione	74	
TAC	74	

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (NEP/9/3411)
Spagna	62	TAC analitico.
Portogallo	184	
Unione	246	
TAC	246	

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus</i> spp.	Zona:	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare	(1)(2)	TAC precauzionale.
Unione	Da fissare	(2)(3)	
TAC	Da fissare	(2)(3)	
(1)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento		
(2)	La pesca dei gamberoni <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.		
(3)	Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	15	TAC precauzionale.	
Irlanda	202		
Regno Unito	337		
Unione	554		
TAC	554		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07A.)
Belgio	83	TAC precauzionale.	
Francia	36		
Irlanda	651		
Paesi Bassi	25		
Regno Unito	832		
Unione	1 627		
TAC	1 627		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	12	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	50		
Unione	62		
TAC	62		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	874	TAC analitico.	
Francia	2 914		
Regno Unito	1 554		
Unione	5 342		
TAC	5 342		

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII f e VII g (PLE/7FG.)
Belgio	74	TAC precauzionale.	
Francia	135		
Irlanda	21		
Regno Unito	70		
Unione	300		
TAC	300		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII h, VII j e VII k (PLE/7HJK.)
Belgio	7	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	14		
Irlanda	50		
Paesi Bassi	28		
Regno Unito	14		
Unione	113		
TAC	113		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (PLE/8/3411)
Spagna	53	TAC precauzionale.	
Francia	210		
Portogallo	53		
Unione	316		
TAC	316		
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)
Spagna	6	TAC precauzionale.	
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	420	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Spagna	25		
Francia	9 667		
Irlanda	1 030		
Regno Unito	2 353		
Unione	13 495		
TAC	13 495		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	202	TAC precauzionale.	
Francia	984		
Unione	1 186		
TAC	1 186		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	166	TAC precauzionale.	
Francia	19		
Unione	185		
TAC	185		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (POL/9/3411)
Spagna	218 ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
Portogallo	8 ⁽¹⁾		
Unione	226 ⁽¹⁾		
TAC	226		
(1) Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE nella zona VIIIc (POL/*08C.)			

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (POK/7/3411)
Belgio	7	TAC precauzionale.	
Francia	1 505	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	752		
Regno Unito	410		
Unione	2 674		
TAC	2 674		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i> (1) (2) (3)	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Germania	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Francia	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Unione	<i>pm</i> (1) (3)		
TAC	<i>pm</i> (3)		
(1)	Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/2AC4-C), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.		
(2)	Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.		
(3)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque UE della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	<i>pm</i> (1)(2)	TAC precauzionale.	
Svezia	<i>pm</i> (1)(2)		
Unione	<i>pm</i> (1)(2)		
TAC	<i>pm</i> (2)		
(1)	Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/03A-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.		
(2)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	<i>pm</i> (1)(2)(3)	TAC precauzionale.	
Estonia	<i>pm</i> (1)(2)(3)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Germania	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Irlanda	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Lituania	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Portogallo	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Spagna	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
Unione	<i>pm</i> (1)(2)(3)		
TAC	<i>pm</i> (2)		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/67AKXD), razza rotonda (<i>Raja circularis</i>) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (<i>Raja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.		
(2)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>), alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>), alla razza norvegese (<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>) e alla razza bianca (<i>Raja alba</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		
(3)	Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.).		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque UE della zona VIId (SRX/07D.)
Belgio	<i>pm</i> (1) (2) (3)	TAC precauzionale.	
Francia	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Unione	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
TAC	<i>pm</i> (2)		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.		
(2)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		
(3)	Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque UE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	<i>pm</i> (1) (2)	TAC precauzionale.	
Francia	<i>pm</i> (1) (2)		
Portogallo	<i>pm</i> (1) (2)		
Spagna	<i>pm</i> (1) (2)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1) (2)		
Unione	<i>pm</i> (1) (2)		
TAC	<i>pm</i> (2)		
(1) Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.			
(2) Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>), alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>) e alla razza bianca (<i>Raja alba</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.			

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	470	TAC analitico.	
Germania	27 (1)		
Paesi Bassi	45 (1)		
Svezia	18		
Unione	560		
TAC	560 (2)		
(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.			
(2) Condizioni speciali: di cui al massimo 496 t possono essere pescate nella zona IIIa.			

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	38	TAC precauzionale.	
Regno Unito	10		
Unione	48		
TAC	48		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	31	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	7	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	9		
Regno Unito	13		
Unione	60		
TAC	60		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	6	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	29		
Unione	35		
TAC	35		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	1 292	TAC analitico.	
Francia	2 585		
Regno Unito	923		
Unione	4 800		
TAC	4 800		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	32 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	337 ⁽¹⁾		
Regno Unito	525 ⁽¹⁾		
Unione	894		
TAC	894		

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VII f e VII g (SOL/7FG.)
Belgio	688	TAC analitico.	
Francia	69		
Irlanda	34		
Regno Unito	309		
Unione	1 100		
TAC	1 100		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIII h, VII j e VIII k (SOL/7HJK.)
Belgio	28	TAC analitico.	
Francia	56	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	153		
Paesi Bassi	45		
Regno Unito	56		
Unione	338		
TAC	338		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	37	TAC analitico.	
Spagna	7		
Francia	2 750		
Paesi Bassi	206		
Unione	3 000		
TAC	3 000		

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (SOO/8CDE34)
Spagna	323	TAC precauzionale.	
Portogallo	535		
Unione	858		
TAC	858		

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	21	TAC precauzionale.	
Danimarca	1 339		
Germania	21		
Francia	288		
Paesi Bassi	288		
Regno Unito	2 163		
Unione	4 120		
TAC	4 120		

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> (1)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1)		
Svezia	<i>pm</i> (1)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i> (1)		
TAC	<i>pm</i> (1)		
<p>(1) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (<i>Galeorhinus galeus</i>), zigrino (<i>Dalatias licha</i>), squalo becco d'uccello (<i>Deania calcea</i>), sagri (<i>Centrophorus squamosus</i>), sagri atlantico (<i>Etmopterus princeps</i>), sagri nano (<i>Etmopterus pusillus</i>), squalo portoghese (<i>Centroscymnus coelolepis</i>) e spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.</p>			

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
<p>(1) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (<i>Galeorhinus galeus</i>), zigrino (<i>Dalatias licha</i>), squalo becco d'uccello (<i>Deania calcea</i>), sagri (<i>Centrophorus squamosus</i>), sagri atlantico (<i>Etmopterus princeps</i>), sagri nano (<i>Etmopterus pusillus</i>), squalo portoghese (<i>Centroscymnus coelolepis</i>) e spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.</p>			

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	VIII c (JAX/08C.)
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
	⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 ¹ , fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.		
(2)	Condizioni speciali: fino a un massimo del 5% di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	IX (JAX/09.)
Spagna	7 762 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale.	
Portogallo	22 238 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	30 000		
TAC	30 000		
(1)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.		
(2)	Condizioni speciali: fino a un massimo del 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C.).		

¹ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	X; acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare	(2) (3)	TAC precauzionale.
Unione	Da fissare	(4)	
TAC	Da fissare	(4)	
(1)	Acque circostanti le isole Azzorre.		
(2)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.		
(3)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.		
(4)	Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare	(2) (3)	TAC precauzionale.
Unione	Da fissare	(4)	
TAC	Da fissare	(4)	
(1)	Acque circostanti Madera.		
(2)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.		
(3)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.		
(4)	Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare ⁽²⁾	TAC precauzionale.	
Unione	Da fissare ⁽³⁾		
TAC	Da fissare ⁽³⁾		
(1)	Acque circostanti le isole Canarie.		
(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.		
(3)	Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.		

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI MERLUZZO BIANCO NEL KATTEGAT, NELLE DIVISIONI CIEM VIa E VIIa E NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM Vb

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettere a), c) e d), dello stesso allegato.

3. AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non rilascia un'autorizzazione per la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il periodo di gestione 2013, vale a dire dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003¹ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

¹ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

5. GESTIONE

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuno dei gruppi delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (*Fisheries Data Exchange System*) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GN	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GT	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	LL	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
c) Divisione CIEM VIIa	TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GN	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GT	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	LL	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
d) Divisione CIEM VIa e acque UE della divisione CIEM Vb	TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	BT2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GN	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	GT	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
	LL	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI
RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE
E DI SCAMPO
NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle navi dell'UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) “gruppo di attrezzi”, il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;
 - ii) reti da imbrotto con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) “attrezzo regolamentato”, una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) “zona”, le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) “periodo di gestione 2013”, il periodo tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014;
- e) “condizioni speciali”, le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2012, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 11 o 12 del presente allegato.

CAPO III

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI DELL'UE

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

5.1. Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare a trovarsi nella zona una nave battente la propria bandiera che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'UE può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 devono ammontare a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

- b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 devono ammontare a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2013, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I			
Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo			
Condizione speciale	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	<i>pm</i>
		FR	<i>pm</i>
		PT	<i>pm</i>
6.1.a) e 6.1.b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

7. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base ad un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2010 e 2011 con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006¹ o al regolamento (CE) n. 744/2008². Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

¹ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 8.5. Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

- 8.6. Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2013, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014.
9. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA RAFFORZATO
- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008¹ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

¹ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

CAPO IV GESTIONE

10. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. PERIODI DI GESTIONE

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2010 e 2011, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione può stabilire mediante atti di esecuzione il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
13. **TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

14. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

16. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II			
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III			
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe \geq 32 mm GN = reti da imbocco \geq 60 mm LL = palangari di fondo
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di
(1)	(2)	(3)	(4)	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	(
				(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8))

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) Numero unico di identificazione della nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 ²
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo

¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

² Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB.
(7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare “- numero di giorni trasferiti” e per i giorni ricevuti “+ numero di giorni trasferiti”.

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI
GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA
DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2013 indica il periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
 - a) nel periodo di gestione 2013 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

- b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi; e
- c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2013 e il 31 gennaio 2014, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2013.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall'applicazione del presente allegato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) “gruppo di attrezzi”, il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e
 - ii) reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) “attrezzo regolamentato”, una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) “zona”, la divisione CIEM VIIe;
- d) “periodo di gestione 2013”, il periodo tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'UE battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1 Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2012, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III
NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA
ASSEGNATI ALLE NAVI DELL'UE

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I	
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati	
Atrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	164
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	164

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione 2013 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;

- b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006²⁶ o al regolamento (CE) n. 744/2008²⁷. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

²⁶ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

²⁷ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

- 7.5. Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2013 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50% di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per tale Stato membro e per le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV GESTIONE

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

11. **TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO**
- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.

- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione può stabilire mediante atti di esecuzione il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

15. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II			
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III			
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ²⁸ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

²⁸ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	C F R	M ar c at u ra e st er n a	Dur ata del peri odo di ges tion e	Attrezzo notificato				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferiment o di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ²⁹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) Numero unico di identificazione della nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

²⁹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ²⁹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare “- numero di giorni trasferiti” e per i giorni ricevuti “+ numero di giorni trasferiti”